

Repubblica Italiana

Tribunale civile e penale di Perugia

In nome del popolo italiano

Il Giudice del Tribunale di Perugia, dr. Aldo
Criscuolo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta

al n. 1506/2009 R.G.C.

TRA

PACI Marco in proprio ex art.
86 c.p.c., elettivamente
domiciliato in

Perugia, presso il proprio
studio, in Largo Cacciatori

delle Apli n. 8

- APPELLANTE -

E

WIND

TELECOMUNICAZIONI
s.p.a., rappresentata e
difesa dall'avv.
Gioacchino F. Bifulco
del foro di Napoli per
delega a margine della
comparsa di risposta ed
elettivamente
domiciliata in Perugia,
presso lo studio
dell'avv. Simone

Budelli, in San Sisto,
via Dottori n. 85,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

APPELLATA

-

Wind condannata anche in appello per la rimodulazione dell'opzione Noi2

Scritto da Administrator

Sabato 26 Marzo 2011 11:21 - Ultimo aggiornamento Sabato 26 Marzo 2011 11:27

OGGETTO: appello

**avverso la sentenza
del Giudice di Pace di
Perugia n. 28/2009
del 29.12. 2008.**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'APPELLANTE:

Voglia il Tribunale:
accogliere l'appello
e in integrale
riforma della

sentenza del
Giudice di Pace di
Perugia,
condannare la
WIND alla rifusione
dei danni
patrimoniali sofferti
dal sig. Paci per la
violazione

contrattuale posta
in essere dalla
convenuta, che si
quantificano in €
985,00, qualora
dovesse ritenersi
che il mutamento
unilaterale sia
avvenuto nel

rispetto della
disciplina
contrattuale;
condannare la Wind
al risarcimento del
danno patrimoniale
sofferto dal Paci in
conseguenza della
responsabilità

precontrattuale
posta in essere
dalla convenuta che
si quantificano in €
985,00; in ogni
caso, condannare la
Wind al risarcimento
del danno non patrimoniale
sofferto dal
Paci in conseguenza

del comportamento
della medesima
Wind, nella misura
liquidata in via
equitativa entro il
limite di valore
indicato
nell'originario atto di
citazione.

Con vittoria di
spese.

PER
L'APPELLATA:
Voglia il Tribunale:

- rigettare l'appello
perché infondato
in fatto e in diritto;

a titolo di
risarcimento
danni ai sensi e

per gli effetti
dell'art' 96 c'p c' a
causa del

- condannare
l'appellante al

**pagamento di
una somma
comportamento
tenuto in merito
al verbale di
conciliazione
svoltosi innanzi
al Corecom,**

- condannare in ogni caso l'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.

svolgimento del
processo e
motivi della
decisione il nodo
centrale della
presente
controversia
concerne la

possibilità di
configurare un
inadempimento
contrattuale (o
anche una
responsabilità
precontrattuale)
nei casi in cui un

gestore di
telefonia mobile
di addivenza
unilateralmente
ad una
variazione delle
condizioni di una
offerta - nel caso

in esame, NOI
WIND -
variazione
attuata sia con la
riduzione nel
tempo dei minuti
di
conversazione,

sia con
l'aumento del
costo mensile.

Il Giudice di
Pace con la

sentenza
impugnata aveva
ritenuto "non
provato il preteso
inadempimento
contrattuale,
anche se il
messaggio

pubblicitario
contiene una
certa ambiguità,
nella parte in cui
esplica le
condizioni
dell'offerta per
sempre, ma è

intuibile che non
si riferisce
solamente alla
durata del
servizio, ma
anche alla
quantificazione
del

traffico telefonico
gratuito verso un
altro numero
Wind, con la
possibilità del
gestore di
modificare
unilateralmente il

piano tariffario
con la riduzione
del traffico
gratuito mensile,
fatta salva la
facoltà
dell'abbonato di
recedere dal

contratto ove la
riduzione
dell'offerta fosse
risultata non più
conveniente".

Ritiene il
giudicante come
ai fini della
decisione debba
pervenirsi in
primo luogo alla
qualificazione
giuridica della

c.d. "opzione
telefonica
mobile"
denominata Noi
2. Orbene, non vi
è dubbio che
detta opzione
debba

inquadrarsi nella
figura giuridica
del contratto di
somministrazione
e a tempo
indeterminato
sottoposto, come
tale, alla

disciplina
prevista dall'art.
1569 c.c. e,
pertanto, con
facoltà per
l'utente di
recedere
liberamente dal

rapporto in
qualsiasi
momento purchè
nel rispetto
dell'obbligo del
preavviso. Va da
sé, infatti, che
l'espressione

"per sempre"
contenuta
nell'opzione non
possa essere
"presa alla
lettera" essendo,
tra l'altro, sia in
contrasto con il

carattere
ontologicamente
risolubile del
contratto di
somministrazione
e.

Non può,
pertanto,
dubitarsi della
possibilità in
capo al gestore,
di una modifica
in itinere delle
condizioni

contrattuali: l'art.
70, 4' comma,
del D. Lgvo n.
259/03 prevede
la facoltà degli
abbonati di
recedere dal
contratto, senza

penali, all'atto
della notifica di
proposte
modificative delle
condizioni
contrattuali
qualora ne siano
informati con

adeguato
preavviso. non
inferiore a un
mese e non
intendano
accettare le
nuove
condizioni. Tali

variazioni, poi,
devono essere
comunicate ai
clienti con i
mezzi più idonei
e in modo chiaro,
esaustivo e
tempestivo.

Nel caso in esame non risulta che vi sia stata preventiva comunicazione al PACI della modifica delle condizioni

contrattuali e
pertanto deve
ritenersi, per
effetto di detta
omissione, che
la Wind abbia
posto in essere
una specifica

violazione
contrattuale
integrante gli
estremi del
danno
patrimoniale.

Deve, di
conseguenza,
trovare
accoglimento la
pretesa
risarcitoria del
PACI con
riferimento al

danno
patrimoniale
lamentato,
dandosi atto
della rinunzia
operata dallo
stesso
appellante ai

danni non
patrimoniali.

Corretta appare
la
quantificazione,

operata in via
equitativa, in €
985,00 su cui
competono,
altresì, gli
interessi nella
misura legale
dalla data di

notifica dell'atto
di citazione di 1'
grado (30
3.2008) e sino
all'effettivo
saldo.

Anche le spese
del presente
grado possono
dichiararsi
compensate
per le stesse
ragioni circa la

complessità
della materia e
della novità
della fattispecie
oggetto del
presente
giudizio..

p.q.m. Il
Giudice del
Tribunale di
Perugia,
definitivamente
pronunziando
in grado di

appello, ogni
diversa istanza,
eccezione e
deduzione
disattesa,

così provvede:
in riforma della
sentenza del
Giudice di
Pace di
Perugia
n.2BI/2009 del

29.12.2008, A)
dichiara
l'inadempiment
o contrattuale
della WIND
TELECOMUNI
CAZIONI s.p.a

all'obbligo
della
preventiva
informazione
circa le
modifiche delle
condizioni del

contratto di somministrazione NOI WIND;

B) condanna,

do
conseguenza,
la WIND s.p.a.,
in persona del
legale
rappresentante
, al

risarcimento
dei danni in
favore
dell'appellante
PACI Marco,
determinati
nell'importo di

**€ 985,00
maggiorato
degli interessi
nella misura
legale dal
30.3.2008 sino
all'effettivo**

saldo

C) dichiara
interamente
compensate tra

le parti le spese
di entrambi i
gradì del
giudizio.

Perugia,
15.02.2011

IL
GIUDICE dott.

Aldo Criscuolo

dep.

17.02.2011

pubbl.

18.02.2011